

**IL LAVORATORE STRANIERO:**  
**INGRESSO E SOGGIORNO PER**  
**LAVORO**  
**LA TUTELA DEL LAVORATORE**  
**IRREGOLARE**

Corso di formazione sul diritto degli stranieri per i difensori d'ufficio presso i centri di identificazione ed espulsione

Torino, 20 febbraio 2014

**1. LE FONTI NORMATIVE**

**2. I FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORO**

**3. LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE**

**4. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA**

**5. RILASCIO DEL NULLA OSTA**

**6. IL VISTO DI INGRESSO**

**7. IL PERMESSO DI SOGGIORNO**

## 1. LE FONTI NORMATIVE

- **T.U. IMMIGRAZIONE:** D.LGS. 286 del 1998 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- **REGOLAMENTO di ATTUAZIONE del T.U. IMMIGRAZIONE:** D.P.R. 394/1999 (e successive modifiche).

## **2. FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORO**

### **Art. 3 T.U. Politiche Migratorie:**

#### **1. Decreto del presidente della Repubblica :**

Documento Programmatico delle politiche migratorie triennale.

#### **2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri :**

**c.d. decreto flussi:** definizione annuale delle quote massime di ingressi sul territorio nazionale di stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo.

**I VISTI D'INGRESSO PER LAVORO VENGONO RILASCIATI SOLO ENTRO IL LIMITE DI TALI QUOTE.**

## Art. 21 T.U. Decreto flussi

Può prevedere:

**a) RESTRIZIONI NUMERICHE** : Paesi che non collaborano nel contrasto all'immigrazione clandestina o ai fine della riammissione di propri cittadini espulsi/respinti.

**b) QUOTE RISERVATE** a favore di :

**1. lavoratori di origine italiana** per parte di almeno uno dei genitori (residenti all'estero, con ascendenza sino al 3° grado in linea retta), iscritti in apposite liste;

**2. Stati non comunitari con cui esistono speciali intese** (su regolamentazione flussi e/o accordi di riammissione), iscritti in apposite liste;

### **Liste lavoratori di origine italiana: art. 32 bis R.A.**

Presso le rappresentanze diplomatico – consolari nel Paese di origine.

- la scheda di iscrizione indica il grado di ascendenza.

### **Liste lavoratori stranieri: art. 32 R.A.**

Presso le rappresentanze diplomatico – consolari nel Paese di origine.

- compilate e aggiornate ogni anno;
- distinte per lavoro a tempo indeterminato, determinato, stagionale;
- scheda di iscrizione (numero progressivo di iscrizione, generalità, tipo di rapporto preferito, capacità professionali, esperienze lavorative, lingue conosciute).

### **IMMISSIONE DATI NEL S.I.L. DELLE D.T.L. > DIFFUSIONE**

### **3. LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE**

**Art. 22, co. 1 T.U. : istituzione dello Sportello Unico presso ogni Prefettura – U.T.G. (composizione mista)**

#### **Ruolo di FRONT OFFICE:**

- Responsabile dell'intero procedimento di assunzione di lavoratori extracomunitari;
- Unico referente istituzionale e decisionale per il pubblico di coloro che intendono procedere con l'assunzione di un lavoratore straniero.
- Riceve le domande, ne verifica la regolarità formale, ne cura la trasmissione agli uffici competenti per l'istruttoria;
- adotta l'atto finale del procedimento, che notifica al richiedente.

**BACK OFFICE : l'attività «istruttoria» è invece svolta da DTL e Questure.**

## 4. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA

### Soggetti legittimati:

- datore di lavoro italiano
- datore di straniero regolarmente soggiornante;

### S.U. competente: 3 criteri alternativi:

- S.U. della provincia di residenza del datore di lavoro;
- S.U. della provincia in cui ha sede legale l'impresa;
- S.U. della provincia in cui avverrà la prestazione lavorativa.

N.B. Lo sportello competente al rilascio è comunque quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa (>trasmissione e comunicazione al datore di lavoro)

**La richiesta presentata dal datore di lavoro può essere di due tipi:**

**Richiesta nominativa:** se il datore di lavoro ha conoscenza diretta dello straniero che vuole assumere.

**Richiesta numerica:** se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e decide di assumere uno degli stranieri iscritti nelle liste di cui all'art. 21, co. 5.

**IN ENTRAMBI I CASI,** la richiesta di assunzione, viene redatta su appositi moduli allegati al DPCM di determinazione dei flussi di ingresso.

## La richiesta – in entrambi i casi – deve contenere :

previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, (così il nuovo art.22, c.2, modificato dall'art.9, c. 7, d.l. 76/2013)

**1. complete generalità datore di lavoro** (titolare o legale rappresentante impresa): dati impresa: sede, ragione sociale, indicazione luogo lavoro.

**2. generalità del lavoratore (in caso di richiesta numerica, il numero di lavoratori da assumere).**

**3.trattamento retributivo ed assicurativo**, nel rispetto delle leggi vigenti e CCNL applicabile;

**4.impegno del datore a pagare le spese di viaggio** per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;

**5. disponibilità alloggio:** certificazione di un'idonea sistemazione alloggiativa.

Attestazione rilasciata da:

- Comune;
- ASL.

L'alloggio deve rispondere ai requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria previsti per l'edilizia residenziale pubblica (art. 8 bis R.A.).

**6. Impegno del datore a comunicare ogni variazione riguardante il rapporto di lavoro allo S.U.**

Abrogato con d.lgs. 109/2012 il c.7 dell'art. 22 che prevedeva, in caso di mancata comunicazione, una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00.

**Alla domanda devono inoltre essere allegati:**

**7. Autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio;**

**8. Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale** atta a comprovare, secondo la tipologia aziendale, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

**9. Proposta di contratto di soggiorno:** che può essere a tempo determinato, indeterminato o stagionale, con orario a tempo pieno o part-time, non inferiore a 20 ore settimanali (NB per lavoro domestico > retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale annuo, che per il 2014 è pari ad €. 5.818,93).

## **5. IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**

Dopo aver ricevuto la richiesta del datore di lavoro, lo S.U.:

### **1. Verifica regolarità formale della domanda:**

**verifica la regolarità e la completezza della documentazione e, se incompleta, invita il datore di lavoro a sanare l'irregolarità, integrando la documentazione (art. 30 bis R.A.);**

### **2. Parere della Direzione Territoriale del lavoro:**

**la DTL verifica:**

- disponibilità quantitativa e qualitativa di quote di ingresso;
- rispetto disposizioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro;
- congruità tra il numero di domande presentate e la capacità economica/esigenze dell'impresa (art. 30 bis R.A.).

### 3. Passaggio dalla Questura (art. 31 R.A.):

**verifica della sussistenza o meno di motivi ostativi:**

- **Nei confronti del lavoratore straniero:** art. 4, co. 3 T.U.,  
se: a) minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; b) condannato, anche se con sentenza non definitiva o in seguito all'applicazione della pena su richiesta, per reati previsti da artt. 380, c.1 e 2, c.p.p. o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati legati allo sfruttamento della prostituzione ed alla violazione del diritto di autore.

**Nei confronti del datore di lavoro:** l'art. 31, R.A., co. 2, prevedeva quale condizione ostativa che il datore di lavoro, se persona fisica, o il legale rappresentante (ed i membri del CDA) di una società, risultassero denunciati per uno dei reati previsti nel T.U. o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (salvo assoluzione o effetti della riabilitazione) – NORMA REGOLAMENTARE ANNULATA DAL TAR FVG con sentenza 22.9.2005 n.780 –

introdotto il comma 5 bis: ostativa la condanna (anche non definitiva o «patteggiata») per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reclutamento di persone destinate alla prostituzione, minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno

### **In caso di parere negativo della Questura:**

La domanda di nulla osta viene rigettata e lo S.U. notifica al datore il provvedimento di rigetto con le motivazioni.

### **In caso di parere positivo della Questura:**

Convoca il datore di lavoro e gli rilascia il nulla osta.

**La validità del nulla osta è di SEI MESI dal rilascio.**

In tal caso, inoltre, lo S.U. verifica l'eventuale esistenza di un CODICE FISCALE o ne richiede l'attribuzione di uno all'Agenzia delle Entrate (art. 31 co.6 R.A.).

## 5. Trasmissione del nulla osta agli uffici consolari

(art. 31 co. 6 R.A)

Lo S.U. trasmette in via telematica al consolato italiano del Paese di origine o di stabile residenza del cittadino straniero da assumere:

- la documentazione presentata dal datore di lavoro al momento della domanda;
- codice fiscale;
- nulla osta.

**N.B.** tale trasmissione telematica – che prima avveniva solo su richiesta espressa del datore di lavoro – ora avviene in ogni caso >> Circolare Ministero dell'Interno 13.06.05, nota 1497/2.1.7.

**Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero del rilascio del N.O. affinché richieda il visto di ingresso.**

## 6. RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO

La rappresentanza diplomatica o consolare, una volta pervenuta la documentazione (art. 31, co. 8 R.A.):

- **comunica** allo straniero **la proposta di contratto di soggiorno per lavoro**;
- **rilascia il visto**, comprensivo del **codice fiscale**, entro 30 giorni dalla data della richiesta del visto;
- **dà comunicazione di tale rilascio** al Ministero dell'Interno, al M. Politiche Sociali, a INPS e INAIL;
- **informa** lo straniero dell'obbligo di presentazione allo S.U. entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

## **7. IL PERMESSO DI SOGGIORNO**

**ENTRO 8 GIORNI DALL'ARRIVO IN ITALIA, LO STRANIERO SI  
DEVE RECARE PRESSO LO S.U. CHE HA RILASCIATO IL NULLA  
OSTA**

## IL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO, LO S.U.:

- **verifica** il visto ed i dati anagrafici del lavoratore straniero;
- **consegna** il codice fiscale;
- **fa sottoscrivere al lavoratore il contratto di soggiorno senza poter apporre modifiche o condizioni allo stesso**;
- **trasmette** copia del contratto al centro per l'impiego ed all'autorità consolare (il contratto originale viene conservato presso lo S.U.);
- **fa sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno (art. 36 R.A.)** – i dati sono trasmessi alla Questura per il rilascio del P.S.;

## INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO CON UNO STRANIERO GIA' PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE:

- occorre che le parti sottoscrivano autonomamente un nuovo contratto di soggiorno (MOD. Q);
- il contratto di soggiorno deve sempre contenere i requisiti di cui all'art. 5 bis T.U. : a) garanzia del datore della disponibilità di un idoneo alloggio ; b)impegno a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore).

Tale contratto va poi inviato – mediante raccomandata A.R. – allo S.U. – che restituisce ricevuta di ritorno timbrata.

La ricevuta di ritorno timbrata deve essere esibita dal lavoratore in Questura al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.